

# COMUNE DI VILLALBA

## PROVINCIA DI CALTANISSETTA



### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16\_ del Registro – REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI COMUNALI.

Data 11/04/2014 -

RINVIO

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di aprile alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 980 del 24 febbraio 2014 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica di prosecuzione e in sessione straordinaria ed urgente.

Presiede l'adunanza il dott. Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere		X
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale supplenti: Avv. Calogero Ferlisi. Per l'Amministrazione è presente: il Sindaco Plumeri Alessandro. Per gli uffici il Responsabile dell'Area Finanziaria rag. Giuseppe Plumeri.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

**Il Presidente del Consiglio** passa alla trattazione dell'argomento inserito al punto 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Interrogazioni".

Preliminarmente, il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, propone il prelievo dell'argomento inserito al punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento per il Condono dei tributi comunali".

**Escono i Consiglieri Alessi e Lercara, essendo presenti 8 Consiglieri.**

**Il Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta formulata dal Consigliere Favata di prelievo, per la sua trattazione immediata, del punto 5 dell'ordine del giorno.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, il **Presidente del Consiglio** accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	08
Favorevoli	05 (Scarlata M., Favata, Costanza, Ferreri, Saia).
Contrari	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Astenuti	--

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

**- di approvare il prelievo, per la trattazione immediata, dell'argomento inserito al punto 5 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Regolamento per il Condono dei tributi comunali".**

**Il Presidente del Consiglio**, visto l'esito della votazione, passa alla trattazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento per il Condono dei tributi comunali". Invita i Consiglieri proponenti ad illustrare la proposta di deliberazione.

**Entra il Consigliere Alessi, essendo presenti 9 Consiglieri.**

**Il Consigliere Scarlata M.** dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione in esame.

**Il Consigliere Alessi** illustra la proposta di deliberazione in esame.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Plumeri**, dà lettura del parere non favorevole reso sulla proposta di deliberazione in esame in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa.

**Esce il Consigliere Saia, essendo presenti 8 Consiglieri.**

**Il Presidente del Consiglio** dispone la lettura e la votazione dello schema di Regolamento in

esame, articolo per articolo.

Il **Consigliere Alessi**, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di condividere in linea di massima il parere reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, seppure rappresenta che vi sono delle normative che consentano l'approvazione di condoni per i tributi locali e che, alla luce di queste, altri Comuni abbiano proceduto ad approvarli.

Il **Consigliere Ferreri**, chiesta ed ottenuta la parola, propone che si proceda all'approvazione della proposta di deliberazione in discussione da parte di tutti i Consiglieri Comunali presenti. Afferma che o la proposta di deliberazione viene votata da tutti i Consiglieri, facendo una forzatura, oppure i Consiglieri Comunali di Opposizione la ritireranno per rimodularla.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che nel 2008 l'ATO aveva inviato delle bollette ai cittadini, con un aumento sproporzionato, deliberato dall'ATO e non dai competenti Consigli Comunali. Rappresenta che alcuni pagarono ed altri no.

Il **Responsabile dell'Area Finanziaria** chiarisce taluni aspetti della proposta di deliberazione in discussione ed illustra le motivazioni del parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso sulla proposta stessa. Evidenzia, altresì, che la proposta di deliberazione gli è pervenuta il 18 febbraio 2014 e precisa che egli ha reso il proprio parere il 20 febbraio 2014, entro i prescritti tre giorni dal ricevimento della stessa.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, rappresenta che, prima che si procedesse alla consegna dei dati trasmessi dall'ATO alla concessionaria GEFIL, occorreva accertare se i dati erano corretti e chi aveva effettivamente pagato e chi no.

Risponde il **Responsabile dell'Area Finanziaria**, evidenziando che tale controllo avrebbe dovuto essere effettuato dagli Uffici, ma rappresenta che questi ultimi non avevano né il tempo, né il personale necessario, né il software per realizzarlo.

Il **Consigliere Favata**, alla luce delle affermazioni del Responsabile dell'Area Finanziaria, rappresenta che i Gruppi di Opposizione avevano chiesto l'intervento dell'Amministrazione Comunale che tuttavia è stata sorda. Rileva che i Gruppi di Opposizione hanno predisposto una proposta di condono tributario che è servita, in ogni caso, ad affrontare la problematica in sala consiliare.

Il **Consigliere Alessi** ricorda che vi sono delle agevolazioni che occorre portare a conoscenza dei cittadini, in maniera tale che gli stessi possano pagare di meno.

Il **Presidente del Consiglio**, in ordine alla proposta del Consigliere Ferreri, si meraviglia degli scrupoli dei Consiglieri dei Gruppi di Opposizione, ricordando come gli stessi abbiano in diverse circostanze votato modifiche al Regolamento di Consiglio Comunale *contra legem* ed i pareri degli Uffici.

Il **Consigliere Alessi** dà lettura di taluni commenti dottrinari sull'argomento.

**Entra il Consigliere Saia, essendo presenti 9 Consiglieri.**

Il **Consigliere Ferreri**, chiesta ed ottenuta la parola, propone di rinviare l'argomento per approfondimenti da parte dei proponenti.

Il **Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione di rinvio della proposta di deliberazione in discussione.

Esperita la votazione, a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	09
Votanti	07
Favorevoli	06 (Scarlata M., Favata, Costanza, Ferreri, Saia, Alessi).
Contrari	01 (Ricottone)
Astenuti	02 (Bordenga, Scarlata G.)--

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA**

**- di rinviare per approfondimenti la proposta di deliberazione in esame.**

A questo punto, il **Presidente del Consiglio**, esaurito l'argomento in trattazione e considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, passa al punto successivo inserito all'ordine del giorno.

- segue -



**COMUNE DI VILLALBA**  
**(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)**

AREA II FINANZIARIA


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 05 del 21 FEB. 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI COMUNALI.

11-02-2014

P.D. II  
SINDACO  
ASS. TERRITO  
P.A.S.C.C.  
SABR. CON. I.B.



Gruppo  
Consiliare  
Autonomo

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE SU SCHEMA DI "REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI COMUNALI"

**VISTO** l'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che testualmente recita:

"Art. 13 – Definizione dei tributi locali

- 1) *Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le provincie e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare dell'imposta e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per l'ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.*
- 2) *Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla Regione o dall'Ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla Regione o dall'Ente locale, determina l'estinzione del giudizio.*
- 3) *Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle provincie e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.*
- 4) *Per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti".*

**VISTA** la nota 2195 del 14/05/2004 del Dipartimento per le Politiche Fiscali, nella quale si evidenzia la validità temporale illimitata per i condoni dei tributi locali e la facoltà di deliberare sanatorie e disposizioni agevolative anche in anni successivi al 2003;

**CONSIDERATO** che il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze afferma che legittimamente l'ente può prorogare eventuali sanatorie fiscali deliberate od introdurne nuove;

**TENUTO CONTO** anche dell'art. 1, commi 336 e 337 della legge 311 del 30/12/2004 e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti gli obblighi a carico dei possessori di immobili non dichiarati in catasto o per i quali le situazioni di fatto non sono più coerenti con i classamenti catastali;

**RITENUTO** opportuno approvare il nuovo schema di regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali, al fine di recuperare in misura sensibile l'evasione tributaria, di ridurre il peso dei potenziali contenziosi, agevolare il rientro dei flussi finanziari e consentire ai contribuenti la possibilità di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Comune alla luce della citata normativa;

**VISTO** il nuovo schema di regolamento per lo scopo predisposto dai consiglieri comunali firmatari;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la Legge n.142/90, introdotta in Sicilia con L.R. n. 48/91;

**VISTA** la L.R. n. 44/91;

**VISTI** gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;


### **PROPONE**

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati,

- 1) Approvare il nuovo schema di Regolamento comunale per la definizione agevolata dei tributi locali.

Villalba, 11 febbraio 2014

I Consiglieri comunali proponenti



# Regolamento per il condono dei tributi locali

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2013.

## ART. 2 – Scopo del regolamento

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di condono dei tributi locali, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'Ente.

## ART. 3 – Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31/12/2013 e per tutte le annualità pregresse e non ancora prescritte e si applica ai seguenti tributi:
  - a) imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
  - b) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);
  - c) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).
- 2) Non possono formare oggetto della definizione agevolata di cui al presente regolamento:
  - a) i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento;
  - b) le controversie tributarie che alla data del 31/12/2013 risultano essere definite;
  - c) i rapporti tributari che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo che non possono essere in alcun caso rimborsate;
  - d) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, ad eccezione degli agi e delle spese di notifica sostenute dall'ente.

## ART. 4 – Contribuenti ammessi

- 1) Possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
- 2) Gli eredi o gli aventi titolo possono presentare istanza di definizione agevolata per regolarizzare le posizioni tributarie del loro dante causa.

1/2  
P. 1/2

**Capo I**  
**Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti**

**ART. 5 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)**

- 1) I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che, alla data del 31/12/2013, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2013, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione previsti dall'art. 11, del D. Lgs. n. 504 del 1992, ma non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, con il versamento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2) Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006.
- 3) L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

**ART. 6 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)**

- 1) I soggetti passivi della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani che, alla data del 31/12/2013, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta ed ai quali, alla predetta data del 31/12/2013, anche in caso di avvenuta notifica degli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993 ancora non definiti, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, mediante il versamento di una somma pari alla tassa o alla maggiore tassa dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria.
- 2) Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione

agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.

- 3) L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
- 4) Ai fini della quantificazione del tributo da versare si dovrà tenere conto anche dell'addizionale e della maggiorazione ex ECA fino all'anno 2010, di cui all'art. 3, comma 39, della Legge 28/12/1995, n. 549, fissata nella misura del 10% del tributo netto dovuto, nonché del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, comma 5, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, che è fissato nella misura del 5%.


**ART. 7 - *Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)***

- 1) I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, alla data di approvazione del presente regolamento, non hanno presentato la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.
- 2) I soggetti passivi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'articolo 50, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti o che, pur non essendo tenuti alla presentazione della denuncia, nel caso di occupazione temporanea, non hanno versato la tassa o la diversa maggiore tassa dovuta, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità soggette ad accertamento e liquidazione come previsto dall'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, con versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa.

**CAPO II**

**Definizione agevolata degli atti impositivi**

**ART. 8 - *Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I)***

- 
- 1) Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni, notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, possono essere definiti con il versamento di una somma pari all'imposta o alla maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e della sanzione amministrativa.
  - 2) Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
  - 3) L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

### **Capo III**

#### **Definizione agevolata delle liti pendenti**

#### **ART. 9 - *Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)***

- 1) Le controversie tributarie pendenti, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili, per le quali, alla data del 31/12/2013, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con l'imposta, se si tratta di liti pendenti in Commissione provinciale.
- 2) Le controversie tributarie pendenti in Commissione regionale, riguardanti l'imposta comunale sugli Immobili, per le quali, alla data del 31/12/2013, derivano da una sentenza favorevole all'Ente, possono essere definite con una riduzione equivalente ad un quarto delle sanzioni e degli interessi.
- 3) Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
- 4) L'istanza di definizione agevolata, di cui al precedente comma 2, dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
- 5) La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
- 6) Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

## Capo IV

### Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

#### ART. 10 - *Modalità di presentazione dell'istanza di versamento e perfezionamento della definizione agevolata*

- 1) Per poter aderire alla definizione agevolata, di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Villalba, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_, mediante consegna diretta al protocollo dell'Ente, o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (nel qual caso farà fede la data di spedizione), un'istanza per ciascun tributo che intendono definire in via agevolata.
- 2) L'istanza deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi di questo Comune e deve essere compilata in ogni sua parte indicando dettagliatamente:
  - a) la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
  - b) l'indicazione delle somme versate;
  - c) gli estremi del versamento eseguito.
- 3) L'istanza di definizione agevolata deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo d'imposta, ovvero da uno dei coobbligati, dall'erede o dal rappresentante legale, specificandone, in tal caso, la qualità (ad es. Erede, Amministratore, Liquidatore, Curatore Fallimentare, ecc.). Alla predetta istanza va inoltre allegata, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, l'attestazione originale del versamento dovuto.
- 4) L'istanza di definizione agevolata, inoltre, per le ipotesi di omessa dichiarazione ovvero per le ipotesi di infedeltà e inesattezza della predetta dichiarazione, dovrà contenere:
  - a) relativamente all'I.C.I.: l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele;
  - b) relativamente alla T.A.R.S.U.: l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con riferimento all'unità immobiliare, eventualmente corredata della fotocopia in scala delle planimetrie dell'immobile oggetto del condono;
  - c) relativamente alla T.O.S.A.P.: dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele.
- 5) Il pagamento dell'imposta/tassa o della maggiore imposta/tassa dovuta va effettuato:
  - a) mediante versamento intestato al Comune di Villalba con bollettino di conto corrente postale n. \_\_\_\_\_;
  - b) tramite bonifico bancario presso BANCA \_\_\_\_\_ Codice IBAN \_\_\_\_\_;
  - c) nella causale del bollettino di conto corrente/bonifico devono essere specificati i seguenti elementi:
    - (1) indicazione di "CONDONO FISCALE";
    - (2) tributo (ICI, TARSU o TOSAP);
    - (3) anno/i oggetto del condono;
    - (4) numero rata (eventuale);
    - (5) scadenza rata (eventuale).
- 6) I soggetti interessati al pagamento rateale potranno richiedere, nell'istanza di definizione agevolata, la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti condizioni:

- a) di differenziare i limiti di importo e la rateizzazione delle somme dovute come di seguito specificato:
- (1) da 0 a 500 euro in 3 rate mensili;
  - (2) da .501 a 1.000 euro in 6 rate mensili;
  - (3) da oltre 1.000 in 9 rate mensili;
- b) la scelta del pagamento rateale comporta l'applicazione di interessi legali sulla rate;
- c) il mancato pagamento di ogni singola rata comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione della procedura di accertamento. In tali casi non si prevede il rimborso delle somme eventualmente già pagate che, comunque, verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo a mezzo ruolo;
- d) la rateizzazione da parte del Concessionario deve essere assistita da Fideiussione per l'importo dello sgravio e per la durata della stessa.
- 7) Gli errori scusabili ritenuti tali, a insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata agli interessati da questo Ente a mezzo posta raccomandata A/R e, in mancanza, la procedura non avrà definizione.
- 8) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non costituisce titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate antecedentemente alla pubblicazione del presente regolamento.
- 9) La definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell'ultima rata.
- 10) Con il perfezionamento della definizione agevolata perdono efficacia gli atti in precedenza emessi dall'amministrazione comunale.
- 11) La conclusione della definizione agevolata non esclude l'esercizio, da parte dell'Ente, di ulteriore azione accertatrice nei casi in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un ulteriore tributo dovuto e non dichiarato.

#### **ART. 11 - Controllo delle istanze di definizione agevolata**


- 1) Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità e completezza dei dati contenuti nelle istanze di definizione agevolata.
- 2) L'ufficio tributi, qualora sia necessario per dare corso al procedimento o per verificare la posizione contributiva, può richiedere l'integrazione di documenti o dati.
- 3) Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, debbono essere regolarizzati, mediante versamento integrativo ed invio della relativa attestazione all'Ufficio tributi, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori.
- 4) Il comune, qualora per giustificati e legittimi motivi, non ritenga di accogliere la richiesta di definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, ne dà comunicazione al contribuente mediante atto motivato, notificato a mezzo del servizio postale ovvero del messo comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza;
- 5) In assenza dell'atto di rigetto, come notificato ai sensi del precedente comma, la richiesta di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto.

**ART. 12 - Gestione del servizio**

- 1) Per la gestione di tutti i servizi e gli adempimenti previsti da questo regolamento non è previsto l'accantonamento di un fondo incentivante per il personale, derivante delle somme effettivamente riscosse per ogni anno finanziario.

**ART. 13 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
- 2) L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.
- 3) L'Amministrazione, con deliberazione della giunta comunale, si riserva la facoltà in caso di necessità e/o opportunità di prorogare i termini del presente condono.



Handwritten signatures of the officials responsible for the regulation, including the Mayor and the Chief of the Tax Office.



# COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

P.I. 00127950855

Oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare su schema di "Regolamento per il condono dei tributi comunali".

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

- Con deliberazione n. 6/2007/S.R./Cons. la Corte dei Conti Sezione riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva ha così deliberato: "... ritiene di dover sottolineare che la normativa di cui all'art. 13, intitolato "definizione dei tributi locali" (inserito nel capo II°, recante "disposizioni in materia di concordato", della legge finanziaria per l'anno 2003), debba essere oggetto di "stretta interpretazione", considerato che l'istituzione di meccanismi di "definizione agevolata" relativamente ad obblighi tributari rimasti totalmente o parzialmente inadempiti da parte dei contribuenti ha (o dovrebbe avere) indubbiamente natura di evento eccezionale nell'ambito dell'evento giuridico ... omissis ... Ciò premesso, queste Sezioni Riunite reputano che:

L'Ente locale possa utilizzare la facoltà prevista dalla normativa in esame con riferimento esclusivamente a periodi d'imposta antecedenti all'1.1.2003 (data di entrata in vigore della L. 27.12.2002, n. 289); sempre nell'ambito di tale limite temporale invalicabile, .. omissis....

-La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12675/2012 del 20/07/2012 così si è pronunciata: .... Omissis .... I due presupposti summenzionati non ricorrono nel caso di tributi locali relativi ad annualità successive al 2002 sia perché posteriori all'entrata in vigore della legge in questione sia perché il relativo contenzioso risulta essere, di conseguenza, instaurato nelle successive annualità. In regione di ciò la delibera Comunale introduttiva del Condono per annualità successive al 2002 deve considerarsi illegittima dovendosi considerare il potere del Comune di stabilire condoni sui tributi propri, non esercitabile, sine die dall'amministrazione Comunale.

Villalba, lì 20 Febbraio 2014

Il Capo Area \_\_\_\_\_

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, lì 20 Febbraio 2014

Il Capo Area \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.  
Il Presidente  
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale supplente  
F.to Avv. Calogero Ferlisi

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ e registrata al n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in  
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denuncie di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia